

ALLEGATO 4
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO IN STRUTTURA
NELL’AREA SITA NEL CENTRO INTERMODALE DEL
PRU “STAZIONE FS – EX BOSCHI”

fr.

COMUNE DI PARMA

Repertorio n. _____

del _____

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZIO

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. _____ Ufficiale rogante, Segretario _____ del Comune di Parma, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)- _____ nato a _____ il _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del di Area Stu Stazione S.p.A., codice fiscale _____ e partita IVA _____, che rappresenta nella sua qualità di _____,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «**Stu Stazione**» o «**Concedente**»;

b)- _____ nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, _____ in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede in _____, via _____, _____ codice fiscale _____ e partita IVA _____, che agisce quale Concessionario in forma singola

[oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese]

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio _____ in _____, rep. _____/racc. _____ in data _____, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa _____ con sede in _____, via _____, _____; codice fiscale _____ e partita IVA _____;

2- impresa _____ con sede in _____, via _____, _____; codice fiscale _____ e partita IVA _____;

(di seguito entrambe denominate semplicemente anche le "Parti")

E

c)- _____ nato a _____ il _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Parma, codice fiscale _____ e partita

IVA _____, che rappresenta nella sua qualità di

_____ ,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Comune»;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- a) che ai sensi della convenzione stipulata tra il Comune di Parma e Stuzzone ai sensi dell'art. 6 bis è previsto che *"Il Comune affida alla Società, che accetta, l'espletamento delle procedure previste dalle norme di legge vigenti in materia di appalti pubblici per aggiudicare la gestione dei parcheggi pubblici previsti all'interno del Programma di Riqualificazione Urbana, al fine di garantire il finanziamento delle relative opere. 6bis.2 - La Società si impegna a presentare alla Giunta Comunale una proposta, corredata da un piano economico-finanziario, contenente modalità, termini e condizioni per l'affidamento della gestione dei parcheggi pubblici ai sensi di quanto previsto dal codice unico dei contratti approvato con Decreto Legislativo n. 163/2006. 6bis.3 - Il Comune si impegna a garantire il versamento del prezzo al quale sarà aggiudicata la procedura di gara a favore della Società, a titolo di parziale copertura delle risorse finanziarie di cui all'Accordo di Programma come previsto al precedente art. 4, comma 2, lettera a). 6bis.4 - Al termine della procedura di gara, il Comune procederà alla sottoscrizione del relativo contratto."*;
- b) che l'immobile e l'area su cui insiste il Parcheggio H è di proprietà di Stuzzone S.p.A. e detto immobile sarà ceduto gratuitamente al Comune di Parma così come previsto dagli atti convenzionali e dagli accordi intercorsi a seguito di collaudo dell'area, nonché di attivazione e di corretto funzionamento del parcheggio;
- c) che con deliberazione della Giunta comunale n. 307 del 24.9.2014, è stato approvato il Piano economico finanziario e il sistema tariffario a sostegno di detto piano;
- d) Stuzzone con determina n. ____ del _____ ha approvato gli atti di gara per l'affidamento concessione del servizio di gestione del parcheggio pubblico a pagamento in struttura nell'area sita nel centro intermodale del Pru "Stazione Fs – ex Boschi" (di seguito anche denominato solo "Parcheggio H");
- e) che in seguito a procedura aperta indetta da Stuzzone, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione dell'A.U. n. _____ in data _____, la gara è stata aggiudicata in via definitiva al sunnominato Concessionario;
- f) che il possesso dei requisiti dell'Concessionario è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. _____ in data _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Stu Area Stazione concede al Concessionario, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento della concessione del servizio di gestione del Parcheggio H e di tutte le sue parti accessorie e di pertinenza. Il Concessionario si impegna alla esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).
2. Il Concessionario si impegna a rendere fruibile all'utenza il Parcheggio H entro 1 mese dalla stipula del presente contratto.
3. Stu Area Stazione procederà alla cessione gratuita dell'immobile su cui insiste il Parcheggio H a favore del Comune di Parma entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto e comunque anche prima dello scadere dei 6 mesi qualora il parcheggio H sia in esercizio e siano concluse le attività di indirizzamento ai parcheggi. A tal fine, a seguito della cessione gratuita il Comune subentrerà nella posizione del "Concedente" ai fini e per gli effetti del presente Contratto. Il Concessionario sottoscrive il presente contratto anche per assenso e accettazione al descritto subentro.

Articolo 2. Corrispettivo del concessionario e canone di concessione

1. Il Concessionario avrà diritto a introitare gli incassi derivanti dalla gestione del parcheggio e il diritto di installare, previa autorizzazione, superfici pubblicitarie all'interno del parcheggio e di gestire la pubblicità all'interno della struttura trattenendo i relativi introiti, fermo restando il rispetto della disciplina regolante la pubblicità nell'ambito del Comune di Parma e il versamento della relativa imposta.
2. Il Concessionario corrisponde a Stu Area Stazione S.p.A. all'atto della stipula del presente Contratto di concessione l'importo di _____ a titolo di canone di concessione mediante _____.
Si precisa che il canone di concessione è soggetto a IVA a norma di legge e che Stu Area Stazione emetterà fattura al momento dell'incasso.
3. Non è previsto alcun corrispettivo a carico del Comune di Parma o di Stu Area Stazione. La controprestazione a favore del Concessionario è dunque costituita unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il Parcheggio H.

Articolo 3. Durata della concessione

1. La concessione avrà la durata di 30 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di concessione.

Articolo 4. Condizioni generali del contratto

1. La concessione di servizio è affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale, integrante

il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali nonché dall'offerta tecnico economica prodotta in sede di gara, che il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Descrizione e consistenza del Parcheggio H

1. Il Parcheggio H è affidato al Concessionario con le attrezzature, gli arredi e quant'altro compreso nell'inventario di cui all'allegato 1 al presente Contratto. Di tutto il complesso di beni immobili, materiali, impianti, attrezzature fisse e mobili affidati al Concessionario, lo stesso dovrà dare uso in conformità alle finalità perseguite con il presente Contratto e con l'obbligo di restituzione alla cessazione della concessione in buono stato di conservazione salvo il deperimento causato dal normale uso.
2. Il Concessionario del servizio rimane concessionario dell'immobile, degli impianti delle aree e di tutte le attrezzature esistenti, quali risulteranno dal verbale di consistenza, che dovrà essere aggiornato in caso di modifiche, cambiamenti, integrazioni, durante il rapporto di concessione come sono, nello stato di fatto in cui si trovano, inclusi tutti i vincoli, le servitù, le restrizioni etc.
3. Il Concessionario assume l'onere degli interventi sui fabbricati o sugli impianti e del puntuale adempimento delle norme vigenti in tema di sicurezza, oltre che delle responsabilità conseguenti a qualunque titolo. Il Concessionario dovrà farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa necessaria per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni (parere dei VV.FF., CPI etc.).
4. E' fatto divieto di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dell'Immobile senza l'autorizzazione del Concedente, così come è vietato il cambio di destinazione, sotto pena di decadenza della concessione, ripristino e risarcimento danni. E' altresì fatto divieto di adibire l'Immobile ad attività diverse rispetto all'uso proprio.
5. Il Concessionario provvederà alla custodia e vigilanza del Parcheggio H, degli impianti e delle attrezzature nonché dell'apertura e chiusura dello stesso, mediante proprio personale. Il Concessionario si assume in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo del proprio personale e dei propri incaricati, per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno al Parcheggio e/o a terzi.

Articolo 6. Piano economico finanziario e condizioni di equilibrio

1. Le Parti danno atto e riconoscono che l'Equilibrio Economico-Finanziario è assicurato dagli elementi indicati nel Piano Economico-Finanziario e sintetizzati negli Indicatori di Equilibrio della Concessione, così come risultanti dal Piano Economico finanziario. In particolare, costituiscono presupposti dell'Equilibrio Economico-Finanziario la durata prevista per la gestione pari a 30 anni, le tariffe massime stabilite nel capitolato speciale, il numero di stalli minimo di 200 posti auto.

2. In conformità al disposto del Codice, a titolo di corrispettivo per le obbligazioni assunte nella presente Convenzione, al Concessionario viene attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente il Parcheggio H tutto il Periodo di Concessione.
3. Per tutto il periodo di vigenza della presente Convenzione, il Concessionario si impegna ad applicare le tariffe indicate nel Piano economico finanziario determinate secondo quanto previsto dal Capitolato speciale e di seguito elencate: _____.
4. In caso di variazione delle tariffe applicate dal Concessionario, durante la durata della concessione, le stesse dovranno essere comunicate al Comune di Parma e al Concedente prima che le stesse siano applicate dal Concessionario, secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 7. Oneri a carico del Concessionario

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza di quanto dallo stesso offerto in sede progettuale durante la procedura di gara.
2. In ogni caso si intendono a carico del Concessionario le spese per:
 - a) la gestione del personale;
 - b) il servizio di custodia e di vigilanza dell'Immobile;
 - c) custodia e servizio di quanto dato in concessione d'suo di cui all'allegato 1 al presente Contratto;
 - d) la manutenzione ordinaria e straordinaria del Parcheggio H;
 - e) le spese per le forniture energetiche (acqua, energia elettrica, riscaldamento etc.);
 - f) le spese per il pagamento delle imposte, tributi, tasse, contributi diritti di qualsiasi genere inerenti il Parcheggio H; In particolare, si precisa che le imposte e tasse scaturenti dalla presente Convenzione rimarranno a carico del Concessionario in base a quanto stabilito dalla normativa disciplinante le singole imposte e tasse. Nel caso di modifiche nella normativa fiscale intervenute durante la vigenza della presente Convenzione e che comportino una alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, si procederà ai sensi dell'articolo 15;
 - h) le spese per le polizze assicurative;
 - i) gli obblighi della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010;
 - l) tutto quanto non posto espressamente a carico del Comune e del Concedente.
3. Il Concessionario dovrà provvedere a relazionare al Comune e al Concedente annualmente sull'afflusso del traffico veicolare e dei dati statistici rilevanti della gestione del Parcheggio H per la caratterizzazione della sosta oltre alle tipologie di interventi manutentivi di carattere ordinario e straordinario posti in essere.

Articolo 8. Risoluzione del contratto.


1. Il Concedente ha facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) nei casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;

- b) grave inadempimento alle disposizioni contrattuali;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del contratto;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione del Servizio da parte del Concessionario senza giustificato motivo;
 - f) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - g) perdita, da parte del Concessionario, dei requisiti per l'affidamento, quali il sopravvenire della dichiarazione di fallimento o la messa in liquidazione della società o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - h) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.
2. Il Concessionario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili e deve comunque garantire la continuità del servizio fino all'affidamento del nuovo gestore. In caso di risoluzione del contratto il Concedente entrerà in possesso dell'Immobile secondo le modalità di cui al successivo art. 15.
3. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di risoluzione, sopra indicate, il canone concessorio introitato una tantum non potrà essere oggetto di restituzione neanche in misura parziale e sarà trattenuto anche a titolo di penale.

Articolo 9. Revisione della Concessione

1. Le Parti convengono di procedere ad una revisione della Concessione nelle seguenti fattispecie, qualora si riscontri una alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, negli elementi essenziali indicati al precedente art.6, degli investimenti e della connessa gestione:
- a) mutamento, per fatto del Concedente, dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione;
 - b) entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Concessione;
 - c) richiesta di innovazione e/o modifica delle modalità di prestazione dei Servizi da parte del Concedente e/o sospensione totale o parziale del servizio su richiesta del Concedente non imputabili a fatto del Concessionario.
2. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del Piano Economico-Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.
3. Fatti salvi i casi di revisione precedentemente indicati, le Parti procederanno, con cadenza quinquennale e nei casi in cui una delle Parti ne ravvisi l'urgenza, ad un esame dei presupposti e delle condizioni economico-finanziarie del presente Contratto e, qualora si riscontri una alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, concorderanno una revisione dello stesso.

Articolo 10. Revoca della concessione



1. La Concessione potrà essere revocata solo per gravi, inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione scritta al Concessionario della revoca stessa, unitamente ai motivi che l'hanno determinata.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 11. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. Il Concessionario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. Il Concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Il Concessionario è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori

1. Il Concessionario si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle disposizioni vigenti e in particolare dal d.lgs. 81/2008.

Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto Concessionario non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base all'informazione antimafia, archiviata al protocollo alla posizione numero _____.
2. Il Concessionario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 14. Divieto di sub-concessione e affidamenti dei servizi

1. E' fatto di vieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, il presente contratto a pena di nullità.
2. E' data facoltà al Concessionario di affidare in appalto a terzi i servizi di vigilanza, pulizia, custodia e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto della presente concessione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Resta fermo che il Concessionario rimane solo ed unico responsabile della concessione nonché unico referente nei confronti del Concedente e risponderà in proprio di eventuali inadempimenti delle imprese esecutrici.

Articolo 15. Riconsegna dell'Immobile

1. Alla scadenza della presente Concessione il Concessionario deve riconsegnare al Concedente il Parcheggio H come descritto e dettagliato nell'allegato 1 del presente contratto, comprensivo di eventuali addizioni, nonché di beni mobili e attrezzature aggiuntive realizzate nel corso dell'esecuzione contrattuale. La riconsegna deve avvenire entro 15 giorni dalla scadenza del contratto ovvero in caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale entro il termine congruo stabilito dal Concedente e comunicato al Concessionario mediante PEC.
2. L'immobile deve essere riconsegnato in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità. All'atto della riconsegna deve essere redatto apposito atto in contraddittorio tra le Parti.
3. Il Concedente non ha alcun obbligo di indennizzo o rimborso per le migliorie e/o addizioni eseguite dal Concessionario. I suddetti interventi una volta realizzati vengono, infatti, acquisiti in proprietà dal Concedente per accessione ai sensi dell'art. 934 cod. civ., con rinuncia espressa del Concessionario a qualsiasi indennizzo e/o pretesa economica comunque denominata.
4. Nel caso di inottemperanza dei termini di riconsegna di cui sopra il Concedente procederà d'ufficio allo sgombrò.
5. Qualora dal sopralluogo emergessero danni o una diminuzione della funzionalità del parcheggio determinata da cattiva e/o insufficiente manutenzione del Parcheggio il Concessionario dovrà versare un corrispettivo che potrà essere trattenuto anche sulla cauzione definitiva.

Articolo 16. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Concessionario ha prestato apposita cauzione definitiva mediante _____⁽¹⁾ numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____⁽²⁾ per l'importo di euro 60.000. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co.2, nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'amministrazione.
2. La garanzia copre la corretta esecuzione degli obblighi inerenti la gestione dei servizi. In particolare la fideiussione prestata si intende a garanzia: (i) dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Contratto, (ii) dell'eventuale risarcimento dei danni dovuto dal Concessionario derivanti dall'esecuzione del presente contratto; (iii) dell'eventuale corresponsioni delle penali applicate dal Concedente. Tale cauzione, da prestarsi con le modalità di cui al precedente comma 1, dovrà avere validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione, pena l'escussione.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'esito positivo del sopralluogo da farsi in contraddittorio per la riconsegna del Parcheggio H di cui al precedente art. 15.
4. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Concedente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 17. Vigilanza, Responsabilità e Obblighi assicurativi.

1. Il Concessionario è responsabile nell'attività di gestione e del funzionamento del Parcheggio H, del rapporto con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi. E' garante altresì del corretto uso del Parcheggio. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso del Parcheggio H sollevando quindi il Concedente da ogni responsabilità diretta e o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione.
2. Il Concessionario si impegna, altresì, a stipulare, anche ai sensi dell'art. 1891 del codice civile, con primarie compagnie di assicurazione, una o più polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dalla esecuzione della presente Convenzione, secondo quanto precisato all'art. 10 del capitolato speciale, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata dovrà essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze dovranno includere:
 - a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'espletamento dei Servizi;
 - b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura ed origine, anche se non espressamente menzionati alla lettera a) che precede, che possano occorrere.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
 - 1) inventario;
 - 2) il Capitolato Speciale integrato dalle condizioni offerte dal Concessionario in sede di gara;
 - 3) l'offerta tecnica ed economica offerte dal Concessionario in sede di gara.

Articolo 19. Richiamo alle norme legislative e regolamentari e Foro esclusivo

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto non espressamente disposto.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e/o interpretazione del contratto sono devolute esclusivamente al Foro di Parma.

Articolo 20. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale



1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Concessionario.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Concessionario.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della Comune

Il Concessionario

Il Rappresentante della Stu Stazione

¹ *Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso.*

² *Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.*

